



Associazione valdostana maestri di sci

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

(DISCIPLINA IN APPLICAZIONE DELL' ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006,n. 163 SS.MM.II.)

INDICE

PARTE I

DELLE DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

PARTE II

DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Principi

PARTE III

DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4

Limiti di importo degli affidamenti in economia

Articolo 5

Valore stimato degli affidamenti in economia

Articolo 6

Tipologie di beni, servizi, lavori affidabili in economia

Articolo 7

Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

Articolo 8

Affidamenti in economia ad oggetto misto

Articolo 9

Specifiche tecniche

PARTE IV

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 10

Categorie di operatori economici

Articolo 11

Requisiti di ordine generale

Articolo 12

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e relative modalità di definizione

Articolo 13

Qualificazione negli affidamenti in economia ad oggetto misto

Articolo 14

Avvalimento

Articolo 15

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti

PARTE V

DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Articolo 16

Procedure di scelta

Articolo 17

Amministrazione diretta

Articolo 18

Cottimo fiduciario

Articolo 19

Indagini di mercato e elenchi aperti

Articolo 20

Pubblicità e comunicazioni

Articolo 21

Criteri di affidamento

Articolo 22

Congruità dell'offerta

Articolo 23

Commissione giudicatrice

PARTE VI

DELLA STIPULAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 24

Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del cottimo fiduciario

Articolo 25

Conclusioni e modalità di stipulazione del cottimo fiduciario

Articolo 26

Affidamenti in pronta consegna

PARTE VII

DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 27

Garanzie a corredo dell'offerta e del cottimo fiduciario

Articolo 28

Direzione dell'esecuzione

Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

PARTE VIII

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 31

Transazione

Articolo 32

Arbitrato

Articolo 33

Giurisdizione e norme procedurali

PARTE IX

NORME FINALI

Articolo 34

Richiami normativi

Articolo 35

Norma di chiusura

PARTE I
DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento, redatto in applicazione dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al dlgs. n. 163/2006 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del Codice dei contratti pubblici siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'articolo 35 del presente Regolamento.

“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”: il decreto del Presidente della Repubblica (dpr.) 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Con la dizione “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al dpr. n. 207/2010 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa.

“Associazione Valdostana Maestri di Sci”: l'Associazione di cui alla legge regionale della Valle d'Aosta **11 dicembre 2012 , n. 34** si connota come organismo di diritto pubblico, così come definito dall'art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici, in quanto (i) è istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, (ii) è dotata di personalità giuridica (iii) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta e la cui gestione è soggetta al controllo, alla direzione e vigilanza da parte della Regione medesima.

“Attività”: le attività dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci relative allo svolgimento, in Valle d'Aosta, di attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale, nonché di ricerca e sperimentazione in campo turistico.

“Affidamento di lavori”: affidamento avente ad oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere di cui all'allegato I del Codice dei contratti. Per “opera” si

intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale.

“Affidamento di beni”: affidamento diverso da quello di lavori o di servizi, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

“Affidamento di servizi”: affidamento diverso da quello di lavori o di beni, avente ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all’allegato II del Codice dei contratti pubblici.

“Lettera di invito”: invito scritto rivolto ad uno o più specifici operatori economici, inviato al domicilio dello stesso o degli stessi, nel quale l’Associazione Valdostana maestri di sci chiede di formulare una formale proposta contrattuale complessiva in relazione ad un oggetto determinato dalla medesima Associazione, indicando gli elementi sui quali si richiede la proposta e gli elementi non modificabili dall’offerente, al fine di giungere, previa accettazione, alla conclusione del contratto relativo ad un affidamento di beni, servizi e lavori in economia.

“Operatore economico”: soggetto che offre sul mercato in modo stabile e continuativo beni, servizi o lavori.

“Soggetto offerente o offerente”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente”: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con l’Associazione Valdostana Maestri di Sci .

“Autorità”: l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici.

“Osservatorio”: l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

“Responsabile del procedimento”: il Direttore generale – o il soggetto, in possesso delle necessarie competenze, da questo designato – cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi, oltre a quelli specificatamente previsti dal Codice dei contratti pubblici.

“Profilo del committente”: <http://www.maestriscisci.com>, ossia il sito informatico dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

PARTE II

DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti posti in essere dall’Associazione Valdostana Maestri di Sci .
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il presente Regolamento è applicabile anche in seguito ad eventuali

vicende soggettive dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci, quali, a titolo esemplificativo, la trasformazione o la modificazione soggettiva dei fondatori, sempre che l'Associazione Valdostana Maestri di Sci mantenga i requisiti enunciati nella definizione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Art. 3

Principi

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:
 - a) dei principi della massima trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli Operatori economici;
 - b) dei principi e delle norme dell'ordinamento giuridico vigente che l'Associazione Valdostana Maestri di Sci ha l'obbligo di applicare. Nel fermo rispetto di tali principi e norme, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci è tenuta a comportarsi secondo buona fede.
2. In caso di contrasto tra principi, regole, discipline, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci decide quale sia l'interesse prevalente nel caso concreto.
3. Per ogni acquisizione in economia, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci opera attraverso un Responsabile del procedimento.

PARTE III

DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4

Limiti di importo degli affidamenti in economia

1. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia sono ammessi, limitatamente alle tipologie elencate nell'articolo 6 e fatti salvi i diversi limiti ivi indicati, per importi inferiori:
 - a) a € 100.000,00 per gli Affidamenti di beni e di servizi;
 - b) a € 100.000,00 per gli Affidamenti di lavori.
2. I provvedimenti normativi di revisione degli importi indicati nel comma 1, adottati anche in virtù dell'articolo 125, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, senza che l'Associazione Valdostana Maestri di Sci abbia l'onere di modificarlo mediante sostituzione degli importi predetti.
3. Non è ammesso il frazionamento artificioso degli Affidamenti di beni, servizi e lavori al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

Articolo 5

Valore stimato degli affidamenti in economia

1. Il valore degli affidamenti di beni, servizi e lavori in economia è stimato dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è determinato in base al dettato dei commi che seguono.
2. Il valore stimato degli Affidamenti è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento,

dall'importo totale pagabile dall'Associazione Valdostana maestri di sci al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni, e gli eventuali rinnovi.

3. In caso di obbligazione non pecuniaria, l'Associazione Valdostana Maestri di sci tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

4. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci, per determinare il valore stimato degli Affidamenti di beni, servizi e lavori, applica l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

5. Ogni importo riportato nel presente Regolamento si intende come valore stimato dell'affidamento e, pertanto, è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 6

Tipologie di beni, servizi, lavori affidabili in economia

1. L'Affidamento di beni in economia è consentito nei seguenti casi:

- a)** acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci ;
- b)** acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;
- c)** acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativi assistenza, aggiornamento e manutenzione;
- d)** acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione all'Associazione Valdostana Maestri di Sci ;
- e)** acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, consultazione di archivi e banche dati online;
- f)** acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- g)** acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
- h)** acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale (NB ALUNNI – vedere anche affidamento SERVIZIO di prova divise – quindi Affidamento Misto), compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;
- i)** acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;
- j)** acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro

materiale di consumo per gli automezzi;

- k)** acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera k);
- l)** acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;
- m)** acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- n)** installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;

2. L'affidamento di servizi in economia è consentito nei seguenti casi:

- a)** servizio di manutenzione ordinaria;
- b)** servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet;
- c)** servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale dell'Associazione Valdostana maestri di sci, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- d)** servizi bancari e assicurativi;
- e)** valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;
- f)** servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi ed altri servizi analoghi;
- g)** servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- h)** servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
- i)** servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamenei, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
- j)** progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l'attività dell'Associazione Valdostana maestri di sci ;
- k)** pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche online o mediante altri mezzi di comunicazione;
- l)** servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, stages, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, eventi formativi e didattici ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci ;
- m)** beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, stages, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, eventi formativi e didattici ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci ;
- n)** servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili, servizi legali e fiscali in materia, ad esempio, di diritto commerciale, di diritto del lavoro e di diritto tributario;
- o)** servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza

sui luoghi di lavoro;

- p) servizi strumentali al funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
- q) rappresentanza e ospitalità;
- r) servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a € 50.000,00;

3. L'affidamento di lavori in economia è consentito nei seguenti casi:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Articolo 7

Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

1. L'Affidamento di beni e servizi in economia è ammesso, entro i limiti di importo di cui all'articolo 4, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 8

Affidamenti in economia ad oggetto misto

1. Gli affidamenti in economia ad oggetto misto sono affidamenti comprendenti: lavori e beni; lavori e servizi; servizi e beni; lavori, servizi e beni.

2. Ai fini dell'osservanza dei limiti di importo di cui all'articolo 4 nonché dell'applicazione di ogni altro articolo

del presente Regolamento che preveda una soglia economica di applicazione, si applica l'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.

3. L'Associazione Valdostana Maestri di sci applica il presente articolo in modo tale da evitare che gli Affidamenti in economia ad oggetto misto configurino un'elusione del presente Regolamento oppure limitino o distorcano la concorrenza.

4. Per i fini di cui al precedente comma 3, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci unisce in un unico affidamento ad oggetto misto beni, servizi, lavori se ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i beni, i servizi e i lavori sono collegati e strumentali tra di loro;
- b) i beni, i servizi e i lavori sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

Articolo 9

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche di beni, servizi e lavori devono consentire pari accesso agli Offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli Affidamenti alla concorrenza.

2. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'affidamento, le specifiche tecniche di beni, servizi e forniture non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni Operatori economici o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'Affidamento non sia possibile alla stregua dei criteri di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

PARTE IV

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 10

Categorie di operatori economici

1. Possono concorrere agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia ed essere destinatari degli stessi gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

2. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci applica gli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 11

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di Affidamento di beni, servizi e lavori in economia e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici che versano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente ;

Articolo 12

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e relative modalità di definizione

1. I requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e finanziaria e di capacità tecnica degli operatori economici sono definiti dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica in applicazione degli articoli da 39 a 48 del Codice dei contratti pubblici.
2. Tenuto conto della natura e dell'entità dell'Affidamento in economia, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci può optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti specificate nel comma 1.
3. All'atto della definizione di uno o di tutti i requisiti di cui al comma 1, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci si attiene a criteri oggettivi, commisurati allo specifico Affidamento ed alle peculiari esigenze dell'Attività, nel rispetto del principio di congruità tra requisiti di qualificazione e l'oggetto del contratto.
4. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti dall'Associazione Valdostana maestri di Sci a norma dei commi precedenti.

Articolo 13

Qualificazione negli affidamenti in economia ad oggetto misto

1. In caso di Affidamenti in economia ad oggetto misto, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci definisce distinti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per ogni prestazione di beni, servizi o lavori oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.
2. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci a norma del comma precedente.

Articolo 14

Avvalimento

1. E' consentito l'avvalimento negli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia alle condizioni indicate nell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 15

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica è, di norma, attestato dagli Operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci esegue verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e si riserva di chiedere agli Operatori economici di provare, anteriormente all'Affidamento di beni, servizi e lavori in economia, il possesso dei requisiti autocertificati.
3. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in occasione:

- a) del perfezionamento dell’Affidamento di beni, servizi e lavori in economia;
- b) del pagamento in acconto di beni, servizi e lavori in economia;
- c) del rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione e del pagamento a saldo di beni, servizi e lavori in economia.

PARTE V
DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Articolo 16

Procedure di scelta

1. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia possono essere effettuati:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Nel rispetto della normativa vigente l’Associazione Valdostana Maestri di Sci utilizza altresì il mercato elettronico, le convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, o da altre centrali di committenza.

3. L’Associazione Valdostana Maestri di Sci sceglie la procedura maggiormente efficace ed efficiente in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 17

Amministrazione diretta

1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci o eventualmente assunto per l’occasione.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 30.000,00.

Articolo 18

Cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento ad Operatori economici terzi.

2. Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 4, comma 1, del Regolamento, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa richiesta di preventivi ad almeno 5 Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, secondo le indicazioni contenute nella Lettera di invito.

3. La lettera d’invito deve fare riferimento ad un capitolato d’oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da affidare. Per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella Lettera d’invito. Nel capitolato d’oneri e nella Lettera d’invito sono, di

norma, indicati:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte, di norma non inferiore a sette giorni dal ricevimento della Lettera di invito;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- j) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

4. Si può prescindere dalla richiesta dei preventivi, essendo consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, per l'affidamento di beni, servizi e di lavori di importo non superiore a € 20.000,00.

5. L'affidamento diretto di cui al comma 4 è altresì consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 4, nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi di cui al comma 2, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non siano sostanzialmente mutate le condizioni originarie della richiesta medesima;
- b) per la nota specialità del bene, del servizio o del lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
- c) quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici;
- d) per la somministrazione all'Associazione Valdostana Maestri di Sci, attraverso reti fisse, di acqua, di energia elettrica, di gas e dei servizi di telefonia, internet e tv ed, in generale, per le utenze pubbliche.

Articolo 19

Indagini di mercato e elenchi aperti

1. Gli Operatori economici cui richiedere i preventivi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente Regolamento sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base:

a) di indagini di mercato effettuate dall'Associazione Valdostana Maestri di Sci , anche tramite la consultazione di elenchi ufficiali di Operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero tramite avviso pubblicato nel Profilo del committente per un periodo non inferiore a 8 (otto) giorni; tale avviso deve riportare gli eventuali requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per essere invitati a presentare l'offerta e la descrizione degli elementi essenziali dell'affidamento accompagnata dall'invito a prendere contatto con il Responsabile del procedimento.

Articolo 20

Pubblicità e comunicazioni

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci rende noto l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a €. 20.000,00 attraverso la pubblicazione di avviso di post-informazione nel Profilo di committente. Sono fatte salve le forme di pubblicità e le comunicazioni ulteriori prescritte dalla normativa vigente.

2. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto di cui all'articolo 18, comma 5, del presente Regolamento, la Associazione Valdostana Maestri di sci, comunica d'ufficio l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario all'affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

3. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia sono soggetti all'obbligo di invio all'Osservatorio dei dati di cui all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici ed ai comunicati dell'Autorità in date 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010 e 15 luglio 2011, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 21

Criteri di affidamento

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci seleziona la migliore offerta compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'Affidamento ed indica nella Lettera d'invito quale dei due criteri

sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Quando la selezione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Lettera di invito precisa altresì i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi.

3. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci applica gli articoli 81, 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 22

Congruietà dell'offerta

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci può valutare la congruietà di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa: l'accertamento della congruietà dell'offerta è effettuato attraverso elementi di riscontro desunti da elenchi ufficiali, da indagini di mercato o da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

2. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci ha facoltà di applicare gli articoli 86, comma 1, 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso e l'articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendone menzione nella Lettera di invito.

Articolo 23

Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero nei casi di affidamenti con il criterio del prezzo più basso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Affidamento.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. Si applicano nei confronti dei commissari le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti pubblici; i commissari, all'atto dell'assunzione di incarico, attestano l'insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'Affidamento o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

PARTE VI

DELLA STIPULAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 24

Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del cottimo fiduciario

1. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto di cui all'articolo 18, comma 5, del presente Regolamento, il

contratto di cottimo fiduciario non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2, del presente Regolamento; tale termine non si applica se, a seguito di inoltro di richiesta di preventivi, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della Lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

2. In pendenza del termine di cui al comma 1, è comunque consentita l'esecuzione dell'affidamento in via d'urgenza, previa esplicitazione nel relativo verbale delle circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza.

3. La stipulazione del contratto di cottimo fiduciario ha luogo entro il termine di 60 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nella Lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'affidatario.

Articolo 25

Conclusioni e modalità di stipulazione del cottimo fiduciario

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci conclude il contratto di cottimo fiduciario al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora, l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci ad offerte di operatori economici è condizionata alla effettiva stipulazione.

2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci stipula il contratto di cottimo fiduciario solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.

3. Il contratto di cottimo fiduciario è stipulato in forma scritta. La forma scritta può essere assolta anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali ove si evinca la volontà delle parti contraenti e siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'Operatore economico e dal Responsabile del procedimento.

4. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto di cottimo fiduciario è a carico dell'Operatore economico.

Articolo 26

Affidamenti in pronta consegna

1. Per l'affidamento di beni, servizi e lavori in economia di valore stimato inferiore o uguale € 5.000,00 non è necessaria la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 25 del presente Regolamento.

2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Responsabile del procedimento, dai quali risulti la ditta esecutrice/fornitrice, l'oggetto e l'ammontare della spesa.

3. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture o alle note di addebito.

4. L'emissione del buono d'ordine non è necessaria per l'affidamento di beni, servizi e lavori in economia di valore stimato inferiore o uguale a € 1.000,00

PARTE VII
DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 27

Garanzie a corredo dell'offerta e del cottimo fiduciario

1. In ragione della natura e dell'importo dell'affidamento di beni, servizi e lavori in economia, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci può chiedere agli Operatori economici la prestazione di garanzie, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici; la garanzia copre la mancata stipulazione del contratto di cottimo fiduciario per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto medesimo;
- b) a corredo del cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 28

Direzione dell'esecuzione

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di cottimo fiduciario da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di Affidamento di beni e servizi, ed il direttore dei lavori, in caso di Affidamento di lavori.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.

3. Nel caso di affidamenti di beni, servizi e lavori di speciale complessità - così come definiti dagli articoli 9, comma 4, e 300, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici - l'Associazione Valdostana Maestri di Sci attribuisce i ruoli ed i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori a soggetti diversi dal Responsabile del procedimento ed in possesso delle necessarie competenze.

4. L'attribuzione di cui al comma 4 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura o della nota di addebito fine mese ovvero entro il diverso termine concordato tra le parti.

2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel contratto, mediante bonifico bancario, Ri.ba., R.i.d., assegni non trasferibili e in contanti nel rispetto del regolamento per l'istituzione e la gestione del fondo economale; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma e salvo patto contrario, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.

3. Il pagamento del corrispettivo delle acquisizioni in economia è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

1. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro 20 giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro o entro il diverso termine stabilito nel contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

3. L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui agli articoli 229 e 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni/servizi.

4. In caso di Affidamenti inferiori a € 20.000,00 si può prescindere dall'esplicitazione degli elementi richiamati nel comma 3 e l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta mediante visto sulla fattura o sulla nota di addebito.

PARTE VIII

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 31

Transazione

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci si riserva di transigere con le modalità previste dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci, per gli Affidamenti oggetto del presente Regolamento applica l'accordo bonario, a norma dell'art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 32

Arbitrato

1. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci, salva esplicita volontà, non applica l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 33

Giurisdizione

1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo per la Valle D'Aosta.

PARTE IX
NORME FINALI

Articolo 34

Richiami normativi

1. In materia di comunicazione all'Osservatorio, si applica l'art. 7, comma 8, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
2. In materia di accesso agli atti, si applica l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici.
3. Per i contratti di sponsorizzazione si applica l'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.
4. In materia di vicende soggettive degli Operatori economici si applica l'art. 51 del Codice dei contratti pubblici.
5. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci si riserva la facoltà di applicare l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici.
6. In materia di condizioni particolari di esecuzione, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci applica l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici.
7. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci applica in materia di subappalto l'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
8. In materia di piani di sicurezza, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci applica l'art. 131 del Codice dei contratti pubblici.
9. In materia di informazioni antimafia si applica il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
10. In materia di esecuzione del contratto, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci, salva espressa deroga comunque nei limiti del codice civile, applica la Parte II, Capo V del Codice dei contratti pubblici (Principi relativi all'esecuzione del contratto).

Articolo 35

Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, in virtù dell'articolo 125, commi 6 e 10, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nei casi in cui il presente Regolamento fa esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici, ove lo stesso sia attuato e/o specificato mediante regolamenti attuativi, trovano applicazione anche le relative norme regolamentari in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci .
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti pubblici o nei regolamenti attuativi, e regionale in materia di appalti affidati da soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci .

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet <http://www.maestriscisci.com>